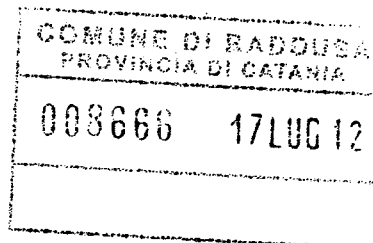


COMUNE DI RADDUSA



ORDINANZA MUNICIPALE N. 19 DEL 17 LUG. 2012

IL SINDACO

VISTA La relazione del Dirigente Veterinario Responsabile dell'U.O di S.P.V. del Distretto di Palagonia ufficio di Castel di Iudica Prot.N. 263 del 17-07-2012 dalla quale risulta che a seguito dei controlli ufficiali effettuati in data 05-07-2012 presso l'azienda denominata [REDACTED], con il codice di identificazione aziendale IT036CT011 ubicata in questo Comune, in contrada Gangitana, con centro aziendale georeferenziato Latitudine 37.469801 Longitudine 14.524587 in cui insistono i seguenti allevamenti:

1) Allevamento - ☒ bovino - ☐ bufalino - ☐ ovino - ☐ caprino - di cui è proprietario il Sig. [REDACTED] nato a Raddusa il [REDACTED] e residente in Raddusa [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED] Part. Iva [REDACTED];

2) Allevamento - ☐ bovino - ☐ bufalino - ☐ ovino - ☐ caprino - di cui è proprietario il Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] Via [REDACTED] n. [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED] Part. Iva [REDACTED];

3) Allevamento - ☐ bovino - ☐ bufalino - ☐ ovino - ☐ caprino - di cui è proprietario il Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] Via [REDACTED] n. [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED] Part. Iva [REDACTED];

è stato riscontrato un focolaio di **BRUCELLOSI BOVINA/BUFALINA** negli animali di cui è proprietario/ Rapp. legale il Sig. [REDACTED] i cui accertamenti di laboratorio hanno dato esito positivo per N.

Bovini/bufalini 8 giusto rapporto di prova N. 66214 del 12-07-2012 da parte dell'I. Z. S. di Catania;

Sig. [REDACTED] i cui accertamenti di laboratorio hanno dato esito positivo per N. Bovini/Bufalini [REDACTED] giusto rapporto di prova N. [REDACTED] del [REDACTED] da parte dell'I. Z. S. di [REDACTED];

Sig. [REDACTED] i cui accertamenti di laboratorio hanno dato esito positivo per N. Bovini/Bufalini [REDACTED] giusto rapporto di prova N. [REDACTED] del [REDACTED] da parte dell'I. Z. S. di [REDACTED];

Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;

Visto // Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;

Visto il Decreto n° 651 del 27.08.1994 e successive modifiche ed integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi bovina;

Visti i DD.AA. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali

Visto il DPR 317/96

Visto il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di anagrafe bovina

Visto il DM 31/1/02 e successive modifiche e integrazioni concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina

Vista la Legge 833/78;

Visto il D.L.vo 502/92

Visto il D.L.vo 517/93

Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;

Visto il D.A. n° 13306 del 18.11.1994

Visto il D.A. n° 1327/2009;

Visto il D.A. n° 0571/12 del 26/03/2012;

Visto il D.A del 19/03/2012;

Considerata la necessità, più volte ribadita dalle disposizioni dell'Assessorato Reg.le della Salute, di mettere in campo azioni orientate alla eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini ed ovicapri;

Ritenuto che al fine di accelerare l'attività di eradicazione della brucellosi è necessario procedere ad un rapido abbattimento dei capi risultati infetti alla malattia e al frequente ricontrollo da parte del Servizio Veterinario degli allevamenti sede di focolaio;

ORDINA

al Sig. [REDACTED] generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue :

- 1) gli animali risultati infetti, di cui al mod. 2/33 prot. N. 176_ del 06-07-2012_ allegato alla presente ordinanza e della quale fa parte integrante e sostanziale, marcati con un bolo endoruminale, recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale, vanno isolati in separato ricovero sino alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale;
- 2) l'abbattimento di tutti i capi risultati infetti al controllo sierologico del 05/07/2012_ posti nelle disposizioni sanitarie giuste prot. 262_ del 17/07/2012_ già notificate al detentore/proprietario degli animali;
- 3) tutti i bovini/bufalini/ovi-caprini e le specie sensibili presenti in azienda sono posti sotto sequestro sanitario; è vietato qualsiasi movimento da e per l'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi del D.P.R. 320/54;
- 4) i passaporti e le cedole identificative dei bovini, previste dal DPR 317/96 e dal Regolamento Cee 820/97, devono essere consegnati al Servizio Veterinario e posti sotto sequestro presso l'ufficio Veterinario del Distretto di palagonia_; tali passaporti e cedole saranno riconsegnati all'allevatore solo per accompagnare i bovini destinati alla immediata macellazione;
- 5) la disinfezione dovrà essere così effettuata:
 - Locali senza animali Gluteraldeide: al 2%; Composti fenolici in soluzione con acqua calda a 70°-80° al 3%;
 - Locale con animali Acido Paracetico: al 1-2%;
 - Sale di mungitura e attrezzature: Ipoclorito di sodio al 3%;
- 6) il divieto di impiego dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima di 4 mesi dall'allontanamento degli stessi;
- 7) il trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti destinati ad alimentare animali in modo da evitare ogni contaminazione, ai sensi della L. 15.02.1963, n°281, modificata dalla L. 8.03.68, n° 399, e dal D. P.R. 31.03.1988, n°152;
- 8) l'immediata distruzione col fuoco o interrimento previa aspersione con un prodotto disinfettante appropriato, secondo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente;
- 9) la sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticole; parimenti dicasi per i liquami di raccolta;
- 10) il divieto della monta naturale;
- 11) la mungitura degli animali sani prima di quella degli animali infetti o sospetti;
- 12) il latte proveniente dalle bovine/bufale infette prima dell'abbattimento può essere utilizzato, sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'Area "C", unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico;
- 13) il latte degli animali sani, previa autorizzazione del Servizio Veterinario dell'area "C" deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni e può essere utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'area "B".
Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del Servizio Veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio;
- 14) la segnalazione immediata al Servizio Veterinario per la successiva identificazione dei vitelli di ambo i sessi nati da madri infette; il divieto della loro utilizzazione per la riproduzione e lo spostamento dall'azienda tranne che per il macello;
- 15) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'ASP di Catania di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d'urgenza;

16) il ripopolamento dell'allevamento potrà avvenire soltanto dopo che tutti i soggetti di età superiore ai 12 mesi rimasti in allevamento, avranno fornito risultato negativo a due prove sierologiche ufficiali effettuate a distanza di vent'uno giorni l'una dall'altra la prima delle quali da eseguirsi vent'uno giorni dopo l'abbattimento dei capi infetti e successiva disinfezione.

17) l' attestato di allevamento ufficialmente indenne di brucellosi, rilasciato in data _____, è revocato.

Alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina il Sig./ri _____

come da istruzioni scritte, impartite dal Servizio Veterinario, in base all' art. 9 del D.P.R. 320/54.

18) DELEGA

Il Responsabile dell' Unità Operativa di Sanità Pubblica Veterinaria del Distretto di Palagonia a: autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol.Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 N.320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione, e a disporre l'abbattimento di ulteriori capi infetti, che dovessero verificarsi nel prosieguo delle operazioni di bonifica sanitaria, con la notifica delle disposizioni sanitarie di cui all'art. 9 del RPV n. 320/54, fermo restando quant'altro previsto nella presente Ordinanza, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti successivi previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.

La presente ordinanza sarà revocata dopo che gli animali dell' allevamento di età superiore ai 12 mesi hanno presentato esito negativo a due prove sierologiche la prima delle quali eseguita dopo vent'uno giorni dall' abbattimento degli ultimi capi infetti.

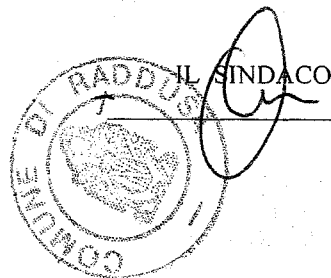
La presente ordinanza va notificata al

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Il Servizio Veterinario dell' ASP di Catania, i Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.



ATTO DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Notificatore di questo Comune certifica di aver notificato e dato copia del presente atto al

Sig. _____ nato a RADDUSA il _____

domiciliato a RADDUSA via _____ n. _____

mediante consegna fatta a mani del Signor lo stesso

RADDUSA il 17-07-2012

FIRMA PER RICEVUTA

IL MESSO NOTIFICATORE
